


27386

INAUGURAZIONE  
DEL 10° ANNO  
ACCADEMICO

Roma 13 dicembre 1976



**L'Accademia del Corpo delle Guardie di P.S.,  
istituita con legge 9 giugno 1964, n. 405,  
ha sede in Roma, via Pier della Francesca n. 3.**

**Provvede alla formazione degli ufficiali  
in servizio permanente,  
attraverso un ciclo di studi e di addestramento  
della durata di quattro anni.**

**L'ammissione all'Accademia  
dei giovani aspiranti avviene  
per pubblico concorso.**

**I vincitori sono ammessi a frequentare  
il corso di istruzione della durata di due anni;**

**gli allievi che superino gli esami finali  
del 2° anno conseguono la nomina  
a sottotenente in servizio permanente  
e sono ammessi alla frequenza**

**del corso biennale di applicazione,**

**al termine del quale, se idonei,  
sono promossi al grado di tenente.**

## **La cerimonia inaugurale**

Il Ministro dell'Interno, On. Prof. Paolo Emilio Taviani, ha presenziato il 13 dicembre all'inaugurazione dell'anno accademico 1973-1974 presso l'Accademia del Corpo delle Guardie di P.S.

L'On. Ministro è stato ricevuto, al suo arrivo, dal Capo della Polizia, Prefetto Dott. Zanda, dall'Ispettore del Corpo, Ten. Generale Quartuccio, e dal Comandante dell'Istituto, Magg. Generale Zambonini.

Dopo aver passato in rassegna la Guardia, formata da allievi ufficiali, l'On. Taviani è stato accompagnato nel Salone d'Onore, ove erano convenute altissime autorità civili e militari, fra le quali: il Vice Presidente della Corte Costituzionale, Professor Verzi, in rappresentanza del Presidente Professor Bonifacio; il Presidente Aggiunto della Corte Suprema di Cassazione, dott. Pece, in rappresentanza del Primo Presidente, Dott. Flore; l'Avvocato Generale dello Stato, Avv. Zappalà; il Procuratore Generale della Corte dei Conti, Prof. Sinopoli, anche in rappresentanza del Presidente, Avv. Cataldi; il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello, di Roma, dott. Spagnuolo; il Commissario Generale del Governo nella Regione « Lazio », Consigliere di Stato Dott. Röhrssen; il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. di C. d'A. Borsi di Parma; il Prefetto di Roma, Dott. Ravalli; il Gen. di C. d'A. Tolomeo, in rappresentanza del Capo di S.M. dell'Esercito, Gen. di C. d'A. Viglione; l'Ammiraglio di Sq. Baldini, in rappresentanza del Capo di S.M. della Marina, Amm. di Sq. De Giorgi; il Generale di Divisione A. Canipari, in rappresentanza del Capo di S.M. dell'Aeronautica, Gen. di Squadra A. Lucertini; il Procuratore Generale Militare Capo della Giustizia Militare Ten. Generale Santacroce; e altri tra cui il Capo di Gabinetto dell'On. Ministro dell'Interno, Prefetto Dott. Menichini, e i direttori Generali del Ministero dell'Interno: Prefetto Dottor Bellazzi Monza per l'Assistenza Pubblica; Prefetto Dott. Franzè, per gli Archivi di Stato; Prefetto Dottor Marchioni, per il Fondo per il Culto; Prefetto Dottor Conte, per gli Affari di Culto; il Direttore degli Affa-

ri Legislativi e Relazioni Internazionali, Prefetto Dottor Di Franco; il Vice Capo della Polizia Prefetto Dott. Coronas; il Presidente della Corte d'Appello, Dott. Vallillo; il Procuratore Capo della Repubblica, Dott. Siotto; il Presidente Capo del Tribunale Civile e Penale, Dott. Pascalino; il Consigliere Dirigente della Pretura Unificata di Roma, Dott. Romano; il Questore di Roma, Dott. Testa; i Direttori dei Servizi della Direzione Generale della P.S.; alti Funzionari del Ministero e Ufficiali Generali e Superiori delle tre Armi, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo delle Guardie di P.S.

Con il Corpo Docente erano presenti gli ufficiali del quadro permanente dell'Accademia, i sottotenenti del 2° (7° Corso) e del 1° anno (ottavo Corso) di applicazione nonché gli allievi del 9° e del 10° Corso.

La cerimonia si è aperta con la relazione del Comandante dell'Accademia. Il Generale Zambonini, ricordando il decennale della fondazione dell'Accademia, ha sottolineato che nel 1964 fu proprio il Ministro Taviani a promuoverne la fondazione. Ha quindi illustrato l'attività svolta dall'Istituto nel decorso anno ed ha, fra l'altro, delineato, al presente e in prospettiva, i compiti dei giovani ufficiali licenziati dall'Istituto; agli allievi del 10° Corso, in Accademia da appena un mese, il Magg. Generale Zambonini ha diretto espressioni di incitamento e di augurio. Il Prof. Franco Scoca, docente di Diritto Amministrativo presso l'Accademia, ha tenuto la prolusione sul tema « Linee evolutive della giustizia amministrativa ». Egli ha tracciato un sintetico quadro delle tappe più salienti della formazione del sistema di giustizia amministrativa in Italia, dal 1865 alla recente legge sui Tribunali Amministrativi Regionali.

L'accento è stato posto sul dibattito politico che ha preceduto ed accompagnato le varie riforme succedutesi nel tempo, al fine di valutare con proprietà il ruolo e l'importanza ad esso attribuiti dai contemporanei; non senza sottolineare in che misura

le leggi che ne sono volta a volta scaturite hanno raggiunto negli effetti gli obbiettivi per i quali venivano introdotti nell'ordinamento.

Il Prof. Scoca ha insistito soprattutto sull'apparente contrasto tra la linea seguita dai riformatori del 1865 e la linea seguita dal Governo Crispi nel 1889; ed ha dimostrato come ambedue gli episodi fanno capo ad un disegno riformatore, che, se maturato in tempi diversi, non perde per questo il suo carattere sostanziale unitario.

Nella seconda parte della relazione, l'attenzione è stata spostata verso la problematica tecnica del processo amministrativo, con rapida trattazione dei punti nodali attualmente più dibattuti, e in particolare del problema della individuazione dell'oggetto del giudizio amministrativo.

Nella parte finale l'oratore si è soffermato sulla legge che ha istituito i Tribunali Amministrativi Regionali, e ne ha posto brevemente in luce pregi e difetti.

Tracciando uno schematico bilancio della intera vicenda storica attinente al tema, il Prof. Scoca ha concluso la sua prolusione rammentando le implicazioni reciproche tra giustizia amministrativa e libertà, ed affermando che, « pur nella confusione concettuale che ne ha accompagnato la nascita e la crescita, pur nel disorientamento dei riformatori e nelle incertezze degli utenti, l'edificio iniziato all'indomani dell'unità d'Italia si mostra oggi sufficientemente articolato per erogare un buon volume di giustizia ».

Ha preso, quindi, la parola l'On. Ministro dell'Interno, prof. Paolo Emilio Taviani, per rivolgere un particolare saluto ai sottotenenti dei corsi di applicazione e agli allievi.

L'On. Ministro ha insistito nel valore del momento formativo che i giovani dell'Accademia stanno vivendo: che esso contribuisca a formare soprattutto il loro carattere.

L'Italia — ha proseguito l'On. Taviani — è ricca di geni nelle arti come nella scienza; è maestra di cultura e civiltà: ciò di cui sente, ancor oggi, mag-



giormente il bisogno è che la sua gente abbia un carattere deciso, fermo, convinto.

L'On. Ministro dell'Interno, dopo aver ricordato l'opera svolta dal Prefetto Vicari quale Capo della Polizia, ha esteso il suo compiacimento all'attuale Capo, Prefetto Zanda, all'Ispettore del Corpo, Tenente Generale Quartuccio, ai funzionari ed a tutti gli appartenenti al Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

E' un momento particolarmente grave — ha detto l'On. Taviani — per tutto il mondo civile; per una civiltà che, ad aspetti esaltanti di sviluppo ed espansione, associa aspetti negativi e fortemente preoccupanti, fra cui quello di una criminalità del tutto nuova. Si attenuano i fenomeni della criminalità antica e si moltiplicano quelli nuovi.

Essi pongono, per la prevenzione, dei problemi che appaiono talora addirittura non risolvibili; almeno nell'ambito della competenza delle forze dell'ordine, ovviamente, non per l'azione che devono, o dovrebbero svolgere, le famiglie e le altre istituzioni della società.

Questa novità rende più difficile la stessa opera di repressione.

Di fronte a tale stato di fatto, che sarebbe riprovevole ignorare o, peggio, cercare di nascondere, la polizia italiana — Pubblica Sicurezza, Carabinieri, Guardia di Finanza — esprime il massimo impegno e mostra un altissimo spirito di sacrificio. Esso è ben noto: particolarmente oggi l'opinione pubblica è unanime nel tributarle il dovuto riconoscimento.

Questo riconoscimento — ha concluso l'On. Ministro dell'Interno — non va disatteso: e non lo sarà nella misura in cui tutti — giovani e anziani — resteranno fedeli a quello che è il genuino patrimonio della Nazione italiana: lo spiccato senso dello Stato, della Repubblica, di cui la democraticità, la dignità, l'impegno civile e sociale sono definiti nella Costituzione.




**La relazione  
del Comandante  
dell'Accademia  
Magg. Generale Zambonini**

Onorevole Signor Ministro, Eccellenza, Eccellenze, Signori,

sento il dovere, anzitutto a nome dei docenti, dei sottotenenti allievi, degli ufficiali allievi e degli ufficiali del quadro permanente, di ringraziarLa, Signor Ministro e, con Lei, S.E. il Capo della Polizia e il Tenente Generale Ispettore del Corpo e le loro Eccellenze, le Autorità, gli Ufficiali e quanti, con il loro intervento, conferiscono vivo significato a questa cerimonia.

Essa assume un particolare valore perché dà inizio al 10° anno accademico ed è il primo degli atti con i quali l'Istituto solennizza il suo decimo anno di vita che compirà, cioè completerà, il 1° luglio del 1974: fu con quella data che questa Accademia



fu costituita per effetto della legge 9 giugno 1964, n. 405, che rinnovava radicalmente il sistema di reclutamento degli ufficiali del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

Essa succedeva alla Scuola Tecnica, poi Ufficiali e Sottufficiali di Pubblica Sicurezza che, dal 1944 al 1964, aveva attuato 34 corsi ordinari qualificando oltre 1000 ufficiali provenienti dalle altre FF.AA., dalle formazioni partigiane e dai sottufficiali del Corpo.

Molti dei presenti ricordano la solenne cerimonia inaugurale del 1° anno accademico alla presenza del Capo dello Stato il 6 febbraio 1965 in questa stessa sala: io qui reputo doveroso, oltre che gradito, ricordare che nel 1964 fu proprio l'On.le Prof. Paolo Emilio Taviani — nella sua veste di Ministro dell'Interno — a promuovere la legge istitutiva dell'Accademia, la cui creazione venne considerata bene a ragione, indispensabile strumento di formazione dei nuovi quadri ufficiali del Corpo.

Così come trovo doveroso rivolgere un pensiero grato al Prefetto Vicari, allora Capo della Polizia, che fu convinto, appassionato assertore dell'Accademia, ed al Generale Quartuccio che, da primo comandante, diede all'Istituto una impostazione iniziale tuttora feconda di positivi risultati.

Ed ora, prima di dare la parola al Prof. Enrico Scoca, Ordinario di Diritto Amministrativo presso l'Università di Teramo e titolare di Diritto Amministrativo presso l'Accademia, il quale terrà la prolusione sul tema « La giustizia amministrativa — Linee evolutive e sistema attuale della giustizia amministrativa », riferisco, così come vuole la consuetudine, sull'attività svolta nel decorso anno.

L'Accademia svolge corsi ordinari per la formazione degli ufficiali del Corpo e corsi di aggiornamento e qualificazione per ufficiali in servizio. I primi sono articolati su un biennio di istruzione per allievi ufficiali e un biennio di applicazione per Sottotenenti allievi.

Tutti e quattro questi corsi ordinari si sono svolti regolarmente: il 6° corso, 2° di applicazione, con 40 unità, il 7°, 1° di applicazione, con 38 unità, l'8°, 2° di istruzione, con 41 unità e, infine, il nono, 1° di istruzione, con 53 unità. Di quest'ultimo 4 allievi non hanno superato le prove; 3 di essi ripetono l'anno e 1 ha lasciato l'Istituto. Rispetto al precedente anno accademico vi è stato un lieve incremento nella forza globale dei corsi: 8 unità in più per i due corsi di istruzione, 3 per i due corsi di applicazione.

Quaranta ufficiali del 6° corso (tra i quali era compreso un ufficiale proveniente dal 4°, dopo una lunga convalescenza) hanno lasciato l'Istituto in ottobre con il grado di tenente: con questi l'Accademia ha immesso complessivamente nei reparti 309 ufficiali: con i 69 in atto ai corsi di applicazione, il totale degli ufficiali nominati presso l'Istituto assomma a 388, oltre il 32% dell'intero ruolo.

Promettente il fatto che nella prossima primavera, al corso superiore di istituto per la promozione a maggiore, parteciperanno capitani tutti provenienti dall'Accademia.

Consolante poi il fatto che il 10° corso, iniziato il 27 ottobre, sia composto da 100 unità e sia quindi il corso numericamente più forte di tutti i precedenti.

Premesso quanto sopra, passo ora a citare, brevemente, i dati numerici afferenti all'attività negli studi, nell'addestramento professionale e militare e nell'attività ginnico sportiva relativi al decorso anno accademico: 2945 periodi sono stati dedicati a lezioni, interrogazioni, esercitazioni didattiche e conferenze, 1023 all'attività ginnico sportiva, 439 allo addestramento formale e alla scuola comando: gli esami hanno richiesto, tra prima e seconda sessione, 28 giornate; 110 le attività addestrative fuori sede e le visite di istruzione: 25 giornate sono state dedicate alle esercitazioni invernali in Val di Fiemme e 26 a quelle estive a Forme (Avezzano) per gli allievi ufficiali.

Come attività addestrative fuori sede, aggiungerò che nell'ultima decade di giugno e nel mese di luglio gli ufficiali del secondo anno di applicazione hanno frequentato il corso di abilitazione al comando di plotone autoblindo presso la Scuola Truppe Meccanizzate e Corazzate di Caserta e svolto, in settembre, servizio applicativo presso i Reparti del Corpo. Quelli del 1° anno, servizio applicativo presso i Reparti di istruzione in sede di esercitazioni estive, in luglio, e scuola di tiro presso la Scuola di Fanteria di Cesano, in settembre.

Nell'ultima decade di settembre gli allievi ufficiali dell'8° corso hanno visitato Vienna e Salisburgo in Austria e Monaco nella Germania Federale: quelli del 9° corso hanno visitato le province della Sicilia: hanno, come del resto era accaduto negli anni scorsi, riscosso ovunque segni di considerazione e apprezzamento.

Le notazioni sul profitto sono positive: esso, è un po' una regola costante, migliora nel tempo, globalmente, specie tra il 1° e il 2° anno di istruzione. Varia, però, l'entità di questo progresso a proposito del quale mi corre l'obbligo di segnalare l'8° corso, in atto 1° di applicazione, per l'entità delle votazioni medie, molto lusinghiere. Il 9° corso, 1° anno di istruzione, ha perduto, su 53 unità, solo 4 elementi: le sue

medie complessive, sebbene 16 abbiano superato le prove nella sessione autunnale, sono state assai buone.

La considerazione piú significativa che emerge da questo esame numerico e che si accompagna allo slittamento diciamo cosí individuale (cioè di giovani che, dopo un anno o due migliorano in misura assolutamente imprevedibile il rendimento palesato in sede di concorso di ammissione) è quella della « presa », se mi si consente il termine, di un metodo di sintesi, di apprendimento o di esposizione, che l'allievo si forma non solo al contatto con le difficoltà dello studio ma anche per effetto della comunione nello studio che gli consente di mutuare anche le esperienze dei colleghi: ne è conseguenza un accentuato miglioramento, che si registra in parallelo con quello che porta alla maturazione della personalità e alla formazione del carattere.

Naturalmente il severo impegno sul piano culturale e formativo comporta perdite: la percentuale di queste per i primi 9 corsi è stata, complessivamente, dell'11,8%. Per gli ultimi 3 (7°, 8° e 9° Corso) del 14,8%: esse comprendono le dimissioni per scarsa attitudine militare o non sufficiente profitto negli studi.

Oltre ai corsi ordinari l'Accademia ha svolto, nel decorso anno accademico, corsi di aggiornamento e qualificazione per ufficiali del servizio permanente per un totale di 73 unità, che si sono aggiunte ai 300 ufficiali che li hanno, sinora, frequentati. Sintomatico che, sul totale di 373, gli ufficiali provenienti da corsi di accademia siano stati, sinora, ben 104.

Mi sia consentito citare brevemente questi corsi:

— 5° Corso di specializzazione nei servizi di polizia stradale articolato su due parti, la seconda delle quali si svolge presso il Centro Addestramento Polizia Stradale di Cesena;

— 4° Corso di qualificazione sulla gestione amministrativa dei reparti;

— 2° Corso di specializzazione nei servizi delle telecomunicazioni;

— 3° Corso di motorizzazione per ufficiali del Corpo.

Si tratta di corsi entrambi ad alto livello tecnico e di durata cospicua (7 mesi) che, sinora, hanno dato risultati assai consolanti.

— 7° Corso superiore di istituto per capitani: anche questo corso ha dato risultati lusinghieri tanto piú se si considera che, ancora per quest'anno, si trattava di ufficiali non piú giovani: se i vantaggi di carriera sono stati assegnati a 1/6 dei partecipanti (3) altri 12 ufficiali, su 18, hanno superato il punteggio minimo per ottenerli (16/20);

— 8° Corso applicativo per tenenti medici.

Nell'anno accademico testé trascorso l'Accademia ha ricevuto tra le altre, la visita del 7° Corso per Ispettrici di Polizia, di Funzionari della Polizia Inglese, di Ufficiali della Polizia Thailandese, di Docenti Universitari degli Stati Uniti e di Ufficiali dell'Esercito venezuelano.

E' cosí giunto questo Istituto al suo decimo anno di vita e ritengo che l'Amministrazione e il Corpo possano guardare con soddisfazione ai risultati del suo lavoro.

Gli ufficiali usciti dalle sue aule, giovanissimi di età, attesi i vuoti che tra la costituzione dell'Istituto (1964) e l'uscita dei primi licenziati (1968) si erano formati nel ruolo, nonché le pesanti deficienze organiche nei quadri inferiori conseguenti alla creazione del ruolo limitato e separato, hanno affrontato, e positivamente, realtà di servizio superiori a quelle che potevano essere ritenute le loro possibilità: hanno poi, in parte, raggiunto reparti territoriali, di polizia stradale e servizi tecnici: come detto, i primi del 1° corso, affrontando tra poco il corso di istituto, sono in predicato per l'avanzamento al grado di maggiore che li porterà al comando di battaglioni Scuola, reparti mobili, forse compartimenti, certo grandi sezioni di polizia stradale.

Si è formata una classe di ufficiali giovani e

omogenei, aperti e ricchi di energia, figli del loro tempo; questi erano gli scopi che l'Amministrazione si prefisse con la costituzione dell'Accademia e la sostituzione al preesistente sistema di reclutamento degli ufficiali, di un sistema di « formazione » degli ufficiali. Credo di poter affermare che l'Istituto ha mantenuto i propri impegni.

Di questi risultati l'Amministrazione è debitrice e agli insegnanti e agli allievi: gli uni e gli altri uniti nella stessa assiduità e nello stesso impegno: agli uni e agli altri, quale Comandante in atto dell'Istituto, debbo tributare un doveroso riconoscimento e ringraziamento.

I Docenti hanno trasmesso agli allievi non solo la conoscenza, ma anche quello che la conoscenza rende viva, operante, fruttuosa. Essi hanno sempre partecipato vivamente alla vita dell'Istituto forse proprio perché, sentendolo così giovane, lo sentivano più « loro » e ne avevano e ne hanno la sensazione viva e plastica di essere parte di un lavoro di edificazione non solo di uomini ma di un sistema.

Li ringrazio, quindi, a nome dell'Istituto e mi rammarico che ragioni di tempo e di spazio non mi consentano di citarli singolarmente.

Il corpo insegnante è costituito da 37 docenti universitari, 2 docenti di istituti medi superiori, 7 funzionari, 5 dei quali appartenenti all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, 34 ufficiali, 5 di altre FF.AA. e 29 del Corpo; 2 docenti di educazione fisica, 4 sottufficiali e guardie istruttori.

Mi corre l'obbligo, inoltre, di ringraziare la Scuola di Fanteria di Cesano e la Scuola Truppe Meccanizzate e Corazzate di Caserta per il loro validissimo concorso e sul piano tecnico e anche, di riflesso, su quello militare alla formazione degli ufficiali, nonché la nostra Scuola Alpina di Moena e le Scuole Sottufficiali e Allievi Guardie, i Compartimenti di Polizia Stradale, il Raggruppamento Squadroni a Cavallo per il contributo alla formazione degli allievi la prima, degli ufficiali gli altri.

Il personale militare e civile del quadro permanente, silenzioso ed operoso, è stato, come sempre, una sicurezza e una garanzia di efficienza dei supporti disciplinari, didattici, amministrativi e logistici: esso ha perduto, quest'anno, l'appuntato Viggiani Vittorino, telefonista, all'Istituto da 26 anni. E' una voce che non sentiremo più. E' mio dovere ricordare qui la sua modesta, lunga, assidua fatica.

All'apprezzamento per i responsabili delle discipline atletiche e sportive e in particolare lo judò, la scherma, il nuoto, il tiro, la corsa e la palla a volo aggiungo l'augurio di affermazioni al prossimo Torneo delle Accademie Militari che quest'anno il nostro Istituto ha l'onore di organizzare e ospitare nei vicini e prestigiosi complessi sportivi della Pubblica Sicurezza.

All'inizio del 10° Corso e del decimo anno di vita dell'Istituto, sono presenti in Accademia 79 sottotenenti dei due corsi, 7° e 8°, di applicazione (38 e 41), e 149 allievi ufficiali dei due corsi, 9° e 10° (49 e 100), di istruzione.

A tutti gli allievi dei corsi ordinari, ma in particolare a quelli del 10° Corso, tra noi da poco più di un mese, ora io mi rivolgo.

E' compito dell'Istituto la formazione dell'Ufficiale del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza. A questo fine è preordinato, e filtrato dalla esperienza di similari istituti e nostra, un sistema di vita, di lavoro, di apprendimento inteso a completare e forgiare la personalità, sotto il profilo professionale e morale del giovane. La disciplina e l'obbedienza non sono, non sono mai state e non saranno mai per dei giovani che hanno libero accesso al sapere e alla conoscenza, a cui questo e quella sono fornite senza limitazioni qualitative, un ostacolo alla realizzazione della propria personalità. La disciplina e l'obbedienza debbono generare l'autocontrollo, il senso di responsabilità, la spontanea rinuncia di fronte alle esigenze di un superiore interesse, l'umiltà tanto più necessaria per un compito così arduo come è quello dell'ufficiale.



Lo studio che vi porta nei campi della conoscenza, vi dà la consapevolezza, la coscienza di quanto è necessario per il raggiungimento di un fine e di come lo sia: quello che voi avete appreso e apprendete riguarda fundamentalmente il delicato e non sempre facile rapporto tra il cittadino e lo Stato, tra l'uomo e la società, tra la libertà e l'autorità. Non è a caso che nei vostri studi sono preponderanti le materie giuridiche e socio-economiche nonché, a monte, quelle storiche: questa particolare cultura e la informazione che noi qui ci sforziamo di curare nel modo migliore, debbono fare di voi uomini adatti a vivere e operare utilmente nel senso e a profitto dell'attuale società italiana. La realtà di questa e le linee del suo divenire non debbono sfuggirvi. Siamo qui tutti, per individuarle e seguirle insieme.

Le discipline fisiche e sportive formano il vostro corpo e il vostro carattere: da esse traete conferma di molte delle virtù del buon soldato: la fermezza, la costanza, la lealtà, lo spirito di sacrificio, il rispetto per l'avversario.

Voi, come già dissi lo scorso anno, non siete l'oggetto di questo lavoro, non siete l'oggetto della disciplina, dell'obbedienza, dell'opera di insegnamento, di quanto viene fatto per formarvi fisicamente e moralmente. Voi ne siete i soggetti, i partecipi, i protagonisti. Voi vivete e non subite queste virtù e queste rinunce: voi ne siete consapevoli. Ed è indispensabile che ciò sia perché la vostra vita futura e il vostro lavoro di domani sono materati di questa consapevolezza, del sentimento dei valori che voi, così operando, affermate e proclamate. Ben fredda, e arida, e spossante sarebbe la vostra fatica se la vostra mente e il vostro cuore non fossero riscaldati dal calore del sentimento e della passione. Se a moltiplicare le vostre forze, a sorreggervi nella fatica, nel dubbio, nell'angoscia, non vi fosse sempre la fiamma del sentimento che qui vi ha portato e che qui voi alimentate. La vostra forza è qui, è nella fede. Fede nel vostro lavoro, fede nell'uomo, fede in voi stessi. Che essa non vi abbandoni mai.

Ed ora, con il consenso dell'Onorevole Signor Ministro dell'Interno, dichiaro aperto l'Anno Accademico 1973-1974 e cedo la parola al Professore Franco Scoca.

LA PROLUZIONE  
DEL PROF. FRANCO SCOCA



1. « La storia della giustizia amministrativa in Italia è una storia di occasioni perdute »: questo icastico giudizio del Giannini (1), costituisce attacco sufficientemente polemico per conferire al discorso che segue la vivezza di toni che merita la contrapposizione delle tesi.

Le tappe maggiori della evoluzione degli istituti di giustizia amministrativa presentano una singolare periodicità; caratterizzata dal regolare ritmo dell'aumento di intervallo temporale, ogni due di essa.

Ad iniziare dal 1865, anno della prima orditura della giustizia amministrativa dell'Italia unita, si hanno le prime due tappe a distanza di dodici anni l'una dall'altra (nel 1877 la legge sulla risoluzione dei conflitti; nel 1889 la creazione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, con il conseguente completa-

(1) GIANNINI, *Tribunali Amministrativi Regionali in Turri Romana*, 1972, S. 16.

mento orizzontale del sistema della giustizia amministrativa).

La periodizzazione successiva, scandita ogni 16-18 anni, vede nel 1907 la definitiva affermazione della natura giurisdizionale della Quarta Sezione e del carattere processuale del giudizio amministrativo; e, nel 1923, assiste alla creazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, riforma sul cui valore occorrerà ritornare.

Nel periodo successivo il ritmo evolutivo rallenta ulteriormente, stabilizzandosi intorno ai 23-25 anni: si ha dapprima, nel 1948, la rilettura, questa volta a livello costituzionale, dei principi di fondo che reggono il complesso impalcato della giustizia amministrativa; si ha, da ultimo, nel 1971, la legge che istituisce i Tribunali Amministrativi Regionali, e con ciò completa, per così dire in prospettiva verticale, gli istituti di giustizia amministrativa, nonché il decreto delegato sui ricorsi amministrativi, la cui importanza non è trascurabile.

La progressiva riduzione del ritmo di evoluzione non è una mera curiosità cronologica: costituisce invece un elemento sintomatico di dimostrazione di una delle tesi che si intende illustrare, cioè che, con la evoluzione complessiva, da un lato, dello Stato, e dall'altro, della « società civile », quale si è registrata dall'unità ad oggi, il problema della giustizia amministrativa ha perso, o ha visto grandemente ridursi, il suo carattere originario di pregnante problema politico, ed è diventato un problema tecnico-giuridico, uno dei tanti che oggi si pongono all'attenzione generale, ma che non attingono, nella convinzione generale, alle strutture fondamentali e caratterizzanti del tipo di organizzazione pubblica del quale oggi la società si avvale.

2. Alle tappe già ricordate occorre far riferimento ove si voglia adottare come prima tra le angolazioni per trattare il tema prescelto, quella appunto che attiene alla dimensione politica del problema della giustizia amministrativa.



E' chiaro che, come tale, e cioè come problema politico, la verifica giudiziale dell'azione amministrativa, ovvero, sotto diverso ed opposto angolo di osservazione, la tutela del singolo contro l'autorità pubblica in genere, ed amministrativa in specie, non è nato nel 1865.

A quell'epoca il dibattito era ad un punto così avanzato, che non si capirebbe l'abolizione dei Tribunali ordinari del contenzioso amministrativo, se di esso non si tenesse conto. Tanto più che la legge di abolizione contrastava con la esperienza che nel settore avevano accumulato quasi tutti gli Stati italiani della Restaurazione, e in primo luogo il Regno di Sardegna. Esperienza che non era comunemente giudicata con severità, e che proprio nel Piemonte era passa-

ta attraverso numerosi, ed anche recenti ed aggiornati, episodi di riforma (2).

La verità è che la riforma del 1865, non è una riforma maturata nella esperienza, né voluta contro la precedente esperienza. E' una riforma direttamente ispirata ai principi allora correnti tra gli uomini politici, molti dei quali, com'è noto, non avevano avuto concrete occasioni di governo.

La riforma nasce quindi dalle idee, e non dai fatti.

Ed è sul piano delle idee che occorre muoversi

(2) Cfr. CAMMEO, Commentario delle leggi sulla giustizia amministrativa, Milano s.d., p. 376 sgg.

per comprenderla; così come è sul piano delle conseguenze concrete che essa ha prodotto che occorre muoversi per farne la valutazione consuntiva.

3. Per riprendere una nota e fortunata proposizione di Salandra (3), si può affermare che il nuovo Stato d'Italia unificato fu un trionfo, oltre che del principio di nazionalità, del costituzionalismo liberale. E di questo uno fra gli ideali più costantemente perseguiti era l'abolizione del contenzioso amministrativo e l'instaurazione, sopra le sue rovine, della « giurisdizione ordinaria ed universale » (4).

Trionfò nel 1865 in Italia la linea teorica rappresentata in Francia dal duca de Broglie, dal Bavoux, dal de la Rochefoucauld, che avevano decisamente avversato, negli ultimi anni della restaurata monarchia borbonica, e prima che la corona fosse data dalla rivoluzione di luglio alla casa di Orléans, il Consiglio di Stato e il sistema del contenzioso amministrativo.

E' del 1828 l'arcinoto libello del de Broglie, nel quale egli si domandava polemicamente: « che cosa è la giustizia amministrativa? Secondo diritto e ragione, esiste una giustizia amministrativa? Non sono queste espressioni discordanti, eretiche o almeno male accoppiate? » (5).

Se si bada all'importanza che tale scritto ebbe nel dibattito parlamentare, si può con sicurezza affermare che la legge italiana del 1865, così come la legge belga del 1848, non hanno fatto che tradurre in realtà normativa la elaborazione concettuale del de Broglie e della scuola liberale più intransigente.

4. Occorre avere presente questa circostanza per valutare la fondatezza dell'accusa di moderatismo che ricorrentemente viene mossa agli uomini dell'unità; ai quali si rimprovera, in una con la in-

(3) La giustizia amministrativa nei governi liberi, Torino 1904, p. 313.

(4) SALANDRA, op. cit., p. 313.

(5) Cit. da SALANDRA, op. cit., p. 110, nota 2. Dallo stesso passo sono ricavate le proposizioni che seguono nel testo.

completezza della soluzione adottata in tema di giustizia amministrativa, il ripudio delle formule decentrate di organizzazione del nuovo Stato.

Sono propenso a credere, sulla scorta di alcuni brillanti quanto recenti tentativi di ripensamento di quei giudizi (6), che né nell'uno né nell'altro caso l'atteggiamento assunto dalla classe politica del 1861-65 possa essere tacciato di moderatismo: l'avversione al regionalismo fu allora frutto di realismo, e non può essere considerata oggi una soluzione erronea o anche semplicemente timida, ad onta delle condizioni effettive in cui versava il paese; l'abolizione del contenzioso amministrativo fu addirittura una soluzione di tipo radicale, anche se criticabile sotto il profilo della completezza e della adeguatezza ai tempi.

Un diverso apprezzamento sembra invece esatto, e cioè, che nella prima risposta unitaria al problema della tutela contro l'autorità fu dato rilievo prevalente alla libertà civile, personale e patrimoniale, così come nelle precedenti costruzioni della Francia rivoluzionaria lo stesso problema era stato risolto in termini di libertà politica. Parafrasando una espressione dovuta anch'essa a Salandra (7), si può dire che i liberali italiani del 1865 vollero affermare « le guarentigie giuridiche della libertà civile », così come nel periodo post-rivoluzionario francese si cercarono « le guarentigie politiche della sovranità popolare ».

5. Si farebbe torto peraltro ai parlamentari del 1865 se non si rammentasse che essi si posero anche il problema teorico della giustizia amministrativa. Essi ebbero tuttavia una visione schematica dei rapporti tra l'autorità e il cittadino, e consideraro-


(6) NIGRO, - Silvio SPAVENTA e la giustizia amministrativa come problema politico, in riv. trim. dir. pubbl., 1970, 723 sgg. E. RAGIONIERI, Politica e amministrazione nella storia della Italia unita, ivi citato. R. ROMEO - I problemi del decentramento in Italia a metà del secolo XIX, ora in Dal regionalismo alla Regione a cura del Rotelli, Bologna 1973, p. 75 sgg.

(7) Op. Cit., p. 101.



no la sfera entro la quale poteva esercitarsi il potere dell'Amministrazione come tuttaffatto separata dalla sfera dei diritti formalmente riconosciuti all'individuo dalla legge.

I diritti civili e politici, in questa prospettiva, non avevano ragione per essere tutelati contro l'autorità, se non nel caso in cui l'autorità agisse in violazione della legge, anzi delle « leggi politiche e civili » (8). Dalla legge poteva derivare alternativamente il « potere amministrativo » ovvero il diritto del singolo: nel primo caso si escludeva che dalla legge (le « leggi amministrative ») potessero derivare « diritti nel senso proprio e strettamente giu-



ridico di questa parola » (9); ne potevano derivare semmai semplici « interessi », i quali venivano considerati generali, collettivi od individuali, secondo che i rapporti che per queste leggi venivano stabiliti, concernessero la generalità, un'aggregazione speciale degli amministrati, o solo individuo.

6. Nel difettoso impianto teorico che le fece da supporto sta il limite della riforma del 1865; e nel non avere prestato la necessaria attenzione ai « diritti minori », ai « diritti meno perfetti », ai « diritti che sono subordinati alle considerazioni della utilità pubblica », ai diritti nascenti da leggi amministrative, dei quali pure si fece largo discorso nel

dibattito parlamentare, soprattutto ad opera del Rattazzi, del Mazza, oltre che del Cordova, che può forse radicarsi un giudizio non pienamente positivo sull'opera svolta dagli uomini che tale riforma vollero.

Si tratterebbe peraltro di un giudizio storico? Ne dubito: nel 1865 si puntò sulla tutela della libertà e della proprietà contro la ingiustificata ingerenza dell'Amministrazione; si volle cioè che l'Amministrazione non potesse togliere ciò che la legge, e ancor prima la coscienza comune della classe allora dominante, riconosceva come proprio ed esclusivo del singolo cittadino. E nel contempo si volle che l'Amministrazione mantenesse la sua sfera di azione libera da ingerenze che potessero ridurne l'efficacia o la tempestività (10).

L'ordinamento positivo allora vigente consentiva certamente molto più che non oggi, o anche solo nel 1889, di ritenere che la negazione del diritto del singolo da parte dell'Amministrazione comportasse necessariamente « infrazioni della legge » (11).

Lo Stato non era allora quella grande organizzazione di prelievo ed erogazione di utilità che si avviava ad essere; a cospetto dei semplici, elementari compiti di conservazione e progresso che ad esso si riconoscevano non appariva infondato ritenersi che di fronte allo Stato potessero ergersi veri e propri diritti inviolabili.

I « diritti minori » del Rattazzi erano pertanto effettivamente trascurabili: per la loro tutela era forse davvero sufficiente il sistema dei ricorsi amministrativi. Essi non giustificavano il mantenimento del contenzioso amministrativo, né giustificavano la riduzione di tutela dei diritti propri che il contenzioso amministrativo nell'opinione generale comportava rispetto al sistema fondato sulla unità ed universalità della giurisdizione.

Per convincersi di ciò basta rammentare gli scar-

(10) NIGRO, *Problemi veri e falsi della giustizia amministrativa dopo le legge sui Tribunali regionali*, in Riv. Trim. d.publ. '972 p. 1833.

(11) SALANDRA, *op. cit.*, p. 351.

si e poco importanti esempi di « diritti minori » che nel dibattito parlamentare furono proposti: la compressione della proprietà per ragioni di igiene, per ragioni di ricerca mineraria.

7. Le cose sono dopo di allora rapidamente cambiate: si è allargata la sfera e si è corrispondentemente elevato il peso degli interventi dello Stato; sono aumentati gli ambiti della discrezionalità amministrativa. Oltre a questi mutamenti obiettivi, si è ben presto presa coscienza che il diritto del singolo non è affatto un limite invalicabile all'azione della Amministrazione, all'azione, più precisamente, che sia conforme alla legge (12).

Così si prese coscienza che tra diritti e interessi non esisteva quel determinante salto di qualità che gli uomini del 1865 avevano ritenuto che vi fosse, considerando i primi interessi « assicurati da una legge » e i secondi niente di più che « interessi ragionevoli, rispettabili, legittimi nell'ordine delle convivenze e delle utilità private e sociali » (13), ma sostanzialmente privi di tutela contro l'azione dell'Amministrazione; ed anzi, nell'opinione dei più, giustamente privi di tale tutela; la quale, ove si fosse presentata in forma giudiziaria, avrebbe finito con il condizionare la stessa azione amministrativa.

A questa presa di coscienza, che maturò in un tempo relativamente breve (si rammenti che il discorso di Bergamo di Spaventa è del 1880: segue cioè di soli quindici anni la legge abolitiva del contenzioso amministrativo), contribuì in misura decisiva il modo nel quale fu concretamente applicata la riforma del 1865. L'indagine intorno alla giurisprudenza di quegli anni decisivi non è ancora compiuta, ma non si erra se si afferma che gli strumenti che la legge poneva a disposizione del giudice ordinario furono adoperati con esitante timidezza. Ed anche se la responsabilità di tale atteggiamento può

(12) Cfr., da ultimo, NIGRO, *Problemi*, cit., p. 1819. Si veda anche CHIODI, *La giustizia amministrativa nel pensiero politico di Silvio SPAVENTA*, Bari 1969, p. 3.

(13) SALANDRA, *op. cit.*, p. 352.

farsi risalire soltanto in piccola parte allo stesso giudice, ed invece in misura più ampia al Consiglio di Stato nella sua veste, mantenuta fino 1877, di Tribunale dei conflitti, il risultato non cambia: fu chiaro ai più illuminati degli uomini politici, fossero essi della Destra o della Sinistra, che la riforma del 1865 aveva lasciato ampi squarci vuoti che occorreva colmare.

In questo senso, e cioè tenendo conto di ciò che la riforma del 1865 fu in effetti, e non di quello che avrebbe potuto essere e che avrebbe dovuto secondo le dichiarazioni espresse dai suoi propugnatori, si può aderire alla seducente formula interpretativa recentemente esposta da Nigro (14), secondo il quale la legge del 1865 prefigura « in negativo il tipo di processo cui darà vita la legge del 1889 ». Della formula medesima si può ampliare il significato, aggiungendo che fu proprio la riforma del 1865 con lo abbandono della stessa Amministrazione della soluzione di controversie che soltanto per inadeguata profondità di campo si ritennero, già allora, di secondaria importanza o, peggio, non meritevoli di un giudice imparziale; fu proprio la riforma del '65 a porre, con ciò stesso, l'esigenza di una nuova riforma complementare alla prima che estendesse a queste controversie la tutela che può assicurare un giudice non immediatamente dipendente dall'Amministrazione.

Che se poi il tipo di processo introdotto nel 1889 risultò l'opposto speculare del tipo di processo nei confronti dell'Amministrazione scaturito dalla legge del 1865, ciò è dovuto ancora una volta alla circostanza che nel 1889, come già nel 1865, l'esigenza del completamento della riforma, pur nascendo dai fatti, fu interpretata a livello di sistema ideologico e, soprattutto, fu dibattuta in una chiave, utile ed efficace ma non esauriente ed esaurientemente illuminante: il problema della reazione contro la ingerenza dei partiti nell'azione dell'Amministrazione. Dato il

(14) NIGRO, *Problemi*, cit., p. 1832.

punto di partenza, si volle piuttosto una tutela contro l'azione effettivamente svolta, e pertanto contro l'atto amministrativo, che non una tutela, insieme più penetrante e più delicata, contro il comportamento complessivo dell'Amministrazione, e pertanto, contro ogni atteggiamento da essa assunto, anche ove non si fosse concretato in un atto, ed anche ove si fosse invece concretato semplicemente nella inazione, nella mancanza di azione amministrativa.

Partendo dalla necessità di reagire contro i favoritismi e le parzialità, si ritenne adeguato allo scopo assicurare ai singoli la possibilità di impugnare gli atti effettivamente compiuti dall'Amministrazione e di ottenerne l'annullamento in giudizio. Probabilmente il giudizio amministrativo, costruito nel 1889 come giudizio di impugnazione di un atto, non è semplicemente il reciproco e l'opposto del giudizio ordinario del 1865, caratterizzato dal divieto fatto al giudice di annullare l'atto, ma è anche e soprattutto il tipo di giudizio che si addiceva meglio alle esigenze che portarono gli uomini della Destra storica ad impegnarsi a fondo per la sua introduzione nel sistema della giustizia amministrativa.

8. Nei termini in cui essa fu prevista e realizzata, la riforma del 1889 può considerarsi, come è stato sostenuto di recente (15), « opera (...) di completamento dell'edificio dello Stato liberale e borghese ». Con ciò peraltro si spiega la genesi della riforma e, al più (ma se ne può dubitare), il tipo di soluzione concretamente attuata. Non credo invece che si possa spiegare negli stessi termini, e cioè come opera di rifinitura di un particolare tipo di Stato, assunto come diverso e contrapposto ad altri tipi astrattamente possibili e storicamente concretizzati, il fatto in sé preso, dell'aver dato al problema

(15) NIGRO, *Silvio SPAVENTA*, cit. p. 723. Cfr. anche CHIODI, *op.*, cit. p. 120 sgg.

della tutela del singolo nei confronti dell'autorità amministrativa.

Tale problema è proprio di ogni tipo di Stato ove l'Amministrazione sia riconosciuta autorità, e dove all'interesse pubblico siano forniti gli strumenti giuridici per prevalere sull'interesse privato: esso non attiene pertanto a quella parte dell'edificio dello Stato liberale e borghese che caratterizza appunto lo Stato come liberale e borghese; attiene invece a quella parte delle strutture dello Stato moderno, che sono destinate a perpetuarsi ben oltre la scomparsa dello Stato liberale.

Non si spiegherebbe altrimenti perché sistemi di giustizia amministrativa siano oggi presenti, ove più efficaci ove meno, in tutti gli Stati moderni, anche in quelli che non traggono le loro radici dalle ideologie liberali.

9. Se si dimenticano per un attimo le solenni quanto meramente formali affermazioni del principio dell'unità della giurisdizione, fatta nel periodo immediatamente successivo all'unificazione, si può comprendere perché Spaventa, Minghetti, Mantellini e gli altri uomini dell'89 avevano piena coscienza di portare a termine l'opera riformatrice del 1865, colmando le lacune allora rimaste aperte, e non pensavano assolutamente di contraddire, sul piano logico, se non su quello storico, ai principi che alla prima riforma avevano presieduto.

Il filo conduttore unitario dei due episodi di riforma si può trovare nella esigenza di assicurare un giudice, o comunque un organo decisorio imparziale, per la soluzione delle controversie tra privati e Amministrazione pubblica: nel '65 si pensò ai diritti e si lasciarono senza tutela imparziale gli interessi; nell'89 si pensò agli interessi.

Se ci si pone in questa prospettiva non ci si può fermare alla considerazione superficiale, secondo cui nel 1889 si sarebbe avuta la riedizione, sia pure corretta, del contenzioso amministrativo, e, pertanto, un ritorno al sistema anteriore al 1865.

Non è in altri termini possibile intendere la por-

tata della legge dell'89 limitandosi a considerare che le controversie riguardanti interessi non vennero trasferite nella giurisdizione del giudice ordinario, né per esse fu cercato un giudice ad hoc, ma venne soltanto allestita una nuova Sezione del Consiglio di Stato; senza che fosse chiaro quale natura assumeva tale Sezione, se cioè amministrativa o giudiziaria, senza che fosse precisata la forma che doveva avere il procedimento contenzioso e l'efficacia che dovevano avere le decisioni.

10. In astratto, affermava Mantellini, « nulla di più liberale e insieme di più giusto del foro unico » (16); peraltro, « non si può, non si deve sacrificare l'essere al parere liberi e giusti; e dove i tribunali ordinari non possono o possan meno accertare il conseguimento del fine alla legge amministrativa, sacrificheremmo l'essere al parere quando vi riportassimo la definizione o determinazione da prendere. Con l'istituire su queste materie, che meno si affanno alla giustizia comune, giurisdizioni speciali, non si compromette il principio del foro unico, come lo compromette il foro amministrativo alla francese o istituito per le cause dell'amministrazione, perché amministrazione, e che di grado eguale contende da pari a pari della sua giurisdizione con l'ordinario, innanzi al tribunale dei conflitti » (17).

Alla soluzione accolta dava credibilità anche la nuova considerazione e il nuovo prestigio che in Francia aveva acquisito il Consiglio di Stato, dopo la riforma del 1872 e il definitivo tramonto del vecchio principio della giustizia ritenuta, che riduceva l'organo del contenzioso amministrativo a semplice elaboratore di pareri non vincolanti per le decisioni; decisioni che venivano adottate, e se si bada alla realtà dei tempi immediatamente precedenti il '72, quanto meno formalizzate nella più alta

(16) MANTELLINI, *I conflitti di attribuzioni in Italia dopo la legge del 31 marzo 1877*, Firenze 1878, p. 21.

(17) MANTELLINI, *op. cit.*, p. 23; *ID. - Lo Stato e il codice civile*, vol. III, Firenze 1882, p. 307 sgg.



sede del potere esecutivo, dell'Amministrazione cioè pura o graziosa.

Non è certo il caso di tentare un bilancio della riforma dell'89.

Da un punto di vista generale si può dire che essa rispose alle attese dei suoi propugnatori, i quali ricercavano un ampliamento nei fatti della sfera di libertà e, contemporaneamente, volevano lasciare intatta l'autorità dell'Amministrazione; « la libertà oggi, diceva Spaventa, deve cercarsi non tanto nella Costituzione e nelle leggi politiche, quanto nell'Amministrazione e nelle leggi amministrative. Nell'amministrazione la libertà è essenzialmente il rispetto del diritto e della giustizia »(18).

Per garantire questa libertà tanto diversa da quella cui si pensava nel '65 operarono gli uomini dell'89, badando contemporaneamente a non ridurre la funzionalità e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Per far fronte a queste due esigenze, parzialmente tra loro contraddittorie, la chiave fu trovata nello istituire un giudizio sugli atti dell'Amministrazione, che offrisse garanzie sotto il profilo formale, ma che fosse affidata ad un organo, anzi a più organi, inquadrati nella stessa Amministrazione.

Si può dire, in conclusione, che nel 1889 si raggiunse lo scopo di allargare le garanzie di libertà a quelle nuove dimensioni che la trasformazione dello Stato, da Stato neutrale a Stato con ampia vocazione funzionale, imponeva.

11. Con il dibattito del 1889 la giustizia amministrativa cessa di essere un problema politico di rilevanza centrale. Il dibattito politico si riaprirà più volte in occasione di ognuna delle tappe evolutive menzionate all'inizio, ma ogni volta apparirà stanco e scolorito. In realtà, dopo l'affermazione positiva dell'azionabilità, almeno tendenziale, di qualsiasi tipo di controversia nei confronti dell'Amministrazione, la dimensione politica del problema della giustizia am-

(18) SALANDRA, op. cit., p. 470. Si veda il giudizio negativo di CHIODI, op. cit., p. 109.

ministrativa si perde del tutto. Ne rimangono soltanto gli aspetti tecnico-giuridici, anche importanti, anche tali da creare una eco nel mondo politico, ma sostanzialmente problemi di completamento e razionalizzazione di un edificio, le cui strutture non vengono più messe in discussione.

La prova di questo fatto si ha esaminando i temi volta a volta dibattuti dentro e fuori il Parlamento, in occasione dell'approvazione delle leggi relative alla giustizia amministrativa. Nemmeno nei lavori della Assemblea Costituente, che era il luogo più adatto per mettere in discussione tutta l'impalcatura sulla quale questo complicato edificio si regge, si trovano trattati, se non di sfuggita, i temi centrali; e nessuno, tranne Calamandrei, ritenne che dovessero mettersi in forse i principi stabiliti nel '65 e nell'89.

Va peraltro aggiunto che, finito o ridotto come problema politico, la giustizia amministrativa trovò altre sedi, più adatte al suo ormai preminente carattere tecnico-giuridico, ove continuare ad evolversi a sistema.

Si può con sicurezza affermare che dall'89 in poi le tappe decisive della evoluzione non coincidono più con le date delle leggi che pure si sono susseguite nel tempo, ma coincidono piuttosto con le grandi svolte giurisprudenziali della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, nonché più recentemente della Corte Costituzionale. Risale ad esempio agli anni '10 la silenziosa rivoluzione operata dalla Cassazione romana; la quale, in un tempo, piuttosto ristretto ha popolato il panorama della giustizia amministrativa di un cospicuo numero di giudici speciali, traendo a dignità di giudice qualsiasi organo amministrativo che avesse attribuzioni decisorie.

Così, spesso contro la chiara lettera delle leggi, furono elevati a giudici le Giunte Provinciali Amministrative, i Consigli di Prefettura, le Commissioni Tributarie, i Comandanti di Porto, gli stessi Ministri per alcune materie, i Consigli Comunali e Provinciali per le questioni elettorali.

La Cassazione romana, è noto, agiva in tal modo

per cercare di creare di fatto quelle garanzie di imparzialità di giudizio e regolarità di procedimento che non erano assicurate dalla legge. Tuttavia contribuì a ridurre l'unità della giurisdizione, che già non si era per l'innanzi affermata pienamente nel nostro ordinamento, ad una mera formulazione di principio.

Fu proprio questo atteggiamento della Corte regolatrice, in una con la cattiva prova di sé medesimi, che questi giudici di complemento hanno dato in ogni tempo, ma in particolare durante il ventennio, che determinò la reazione dei Costituenti contro i giudici speciali e l'anatema che essi lanciarono con l'articolo 102 della Costituzione e la VI disposizione transitoria.

Fu ancora quell'atteggiamento giurisprudenziale degli anni '10 che rese necessaria l'allora grande svolta giurisprudenziale, questa volta dovuta alla Corte Costituzionale, che ha avuto luogo nella seconda metà degli anni '60, e che ha comportato la tardiva, ma non per questo meno apprezzabile, eliminazione sistematica di tutti i giudici speciali che la Cassazione aveva creato.

Sicché sotto questo profilo, nella evoluzione del sistema della giustizia amministrativa, si registra per la prima volta una vicenda che si conclude definitivamente; ma si conclude nel modo più irrazionale con il ritorno, a chiusura del ciclo, alla stessa situazione di apertura, senza che possa essere registrato, a consuntivo, alcun progresso, nemmeno sul piano della semplice sperimentazione.

12. Nell'aula dell'Assemblea Costituente non furono molte le voci che affrontarono il tema più delicato della giustizia amministrativa, quello che va sotto il nome di « riparto delle giurisdizioni » tra il giudice ordinario e il giudice amministrativo.

Il criterio tradizionale fondato sulla distinzione tra diritti ed interessi legittimi fu accettato del tutto pacificamente. E fin qui, tutto sommato, nulla di negativo: si tratta, è vero, di una distinzione assai difficile, perché basata su un elemento discriminante di difficile valutazione; tuttavia c'era nel 1947, e c'è

oggi, un'abbondante e vivace tradizione giurisprudenziale che, se è incerta ai suoi margini, e per le controversie di nuovo contenuto, resta nel suo nucleo fermamente radicata a quanto fu deciso di comune accordo tra la Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato da un lato e la stessa Corte di Cassazione e la Corte dei Conti dall'altro, nei c.d., « concordati giurisdizionali » degli albori degli anni '30.

In più vi è da osservare che le controversie su diritti sono strutturalmente diverse da quelle su interessi legittimi: in queste, al contrario che in quelle, il contenuto sostanziale che vi si versa è caratterizzato dal potere unilaterale dell'Amministrazione di formulare la regola giuridica del caso concreto.

L'apprezzamento del giudice è pertanto diverso, nella sua impostazione fondamentale, in ordine ai due tipi di controversia: nel primo tipo è sufficiente che il giudice verifichi la esistenza di un diritto del privato e il carattere dannoso del fatto dell'Amministrazione; nel secondo tipo invece occorre una indagine assai più delicata, che trova il suo centro nel sindacato funzionale dell'azione o, se si vuole, dell'atto dell'Amministrazione, per verificare se la regola del caso concreto, che l'atto impugnato porta con sé, sia corrispondente nella forma e nella sostanza alle disposizioni di legge.

La diversa struttura del rapporto sostanziale, e la conseguente diversa struttura della controversia in sede processuale, giustificano ampiamente la esistenza di due diversi ordini di giudici, e giustificano altresì l'indicato criterio di riparto tra le loro rispettive sfere giurisdizionali.

Occorre d'altronde dire che il principio della unità della giurisdizione non ha mai avuto attuazione effettiva nell'ordinamento positivo, né prima del 1865, allorché alcune questioni di diritto erano risolte dal giudice ordinario, né dopo il 1865 e prima del 1889, quando, è bene rammentarlo, oltre alla Corte dei Conti e agli organi speciali contenziosi (Consigli di Leva, Consiglio Superiore d'Istruzione Pubblica per le questioni relative alla inamovibilità dei pro-

fessori ordinari, ecc.), rimase quella che Persico (19), rammenta come « giurisdizione » del Consiglio di Stato sulle controversie riguardanti l'interpretazione dei contratti di prestito pubblico e, in genere, su tutte le questioni relative ai prestiti pubblici.

A sua volta l'adozione di un diverso criterio di riparto avrebbe condotto nuovamente alle discordie tra giudici che, in ordine al criterio attualmente vigente, sono durate dal 1889 al 1930, sia pure con progressiva attenuazione dagli anni '10 in poi, per la illuminata opera di Ludovico Mortara; e che avevano inoltre avuto il loro antefatto negli opposti indirizzi che alla soluzione dei conflitti avevano dato il Consiglio di Stato e la Cassazione romana prima e dopo il 1877.

Vi è da dire peraltro, in margine al dibattito costituzionale, che una cosa è non modificare una regola di riparto, un'altra è elevarla a norma di grado costituzionale. Sia pure con formulazione elastica, gli articoli 103 e 113 della Costituzione repubblicana hanno « costituzionalizzato » le linee portanti del nostro sistema di giustizia amministrativa; e questo può dare luogo a molteplici difficoltà nella ulteriore evoluzione del sistema medesimo, pregiudicando la eliminazione dei difetti in esso presenti.

Risulta conforme al dettato costituzionale che la recente legge sui tribunali amministrativi regionali fissi ancora una volta sul vallo tra diritto e interesse il confine tra le sfere giurisdizionali rispettive del giudice ordinario e del giudice amministrativo.

13. Va detto per inciso che non sembra riuscito quel tentativo dottrinale autorevolmente condotto (20), di vedere nell'art. 4 della nuova legge la

(19) PERSICO, *Principii di diritto amministrativo*, vol. II, Napoli 1890, pp. 249-250.

(20) CANNADA-BARTOLI, « Diritti ed interessi » nell'art. 4 della legge sui Tribunali Amministrativi Regionali, in *Foro amm.* 1972, III, p. 9 sgg.; ID., la legge sui T.A.R., ed i limiti della Giurisdizione amministrativa, *Riv. trim. dir. pubbl.* 1972, p. 1970 sgg.

modifica del criterio generale di riparto delle giurisdizioni.

Piuttosto in tema di giurisdizione la nuova legge si segnala per aver aumentato l'area della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, profitando della eccennata formulazione elastica della normativa costituzionale.

Alcuni ritengono che la giurisdizione esclusiva costituisce in nuce la linea di tendenza ottimale del sistema, il quale dovrebbe evolversi verso la determinazione di due grandi aree di giurisdizione esclusiva, l'una del giudice ordinario, l'altra del giudice amministrativo. In altri termini si tratterebbe di superare il criterio di riparto fondato sulle situazioni soggettive per sostituirlo con un criterio di riparto per materie.

Sulla utilità di una tale linea di tendenza mi sono in parte già pronunciato; posso aggiungere che, se adeguatamente preparata, una evoluzione del genere comporterà nel tempo una maggiore semplicità e funzionalità del sistema e potrà pertanto assicurare una migliore giustizia.

Al momento, peraltro, non saprei scorgere, a proposito della giurisdizione esclusiva, alcuna sicura linea di tendenza: non c'è campo nel quale possa dimostrarsi con maggiore chiarezza che il legislatore procede senza una rigorosa direttrice e che lo stesso giudice esclusivo svolge azione priva di panorami.

Severo ma non arbitrario è al riguardo il giudizio del Nigro (21), secondo il quale la giurisdizione esclusiva costituisce insieme « un enigma e un aborto »: « enigma » perché non si è ancora chiarito se essa dia luogo ad un tipo di processo essenzialmente diverso dal processo di legittimità, ovvero se dia luogo soltanto ad un ampliamento dell'ambito della conoscenza del giudice della legittimità, che resta pur sempre giudice di solo annullamento; « aborto », perché nonostante l'importanza

(21) NIGRO, *Problemi*, cit., pag. 1858 sgg.

che si dette nel 1923 alla introduzione nel sistema di tale « dimensione » giurisdizionale, in realtà essa non ha dato che miseri risultati e non ha cambiato di molto il quadro complessivo della giustizia amministrativa.

Senza voler in questa sede complicare il discorso, dirò soltanto che a ridurre la giurisdizione esclusiva ad una riforma non del tutto riuscita hanno cooperato insieme il legislatore e il giudice. Il primo, dopo averla creata nel 1923, ha cominciato ad indebolirla pochi anni appresso quando le ha tolto le controversie di impiego concernenti gli enti pubblici economici. Più recentemente, mentre con la legge sui T.A.R. ne aumentava le materie, con lo Statuto dei lavoratori e probabilmente anche con l'ultima legge sul processo del lavoro, ne riduceva l'ambito complessivo, e soprattutto ne poneva in crisi il principio ispiratore, quello per cui soltanto uno dei due ordini di giudici deve conoscere delle materie di giurisdizione esclusiva. Così ad esempio, in una stessa materia, l'impiego presso enti pubblici, si hanno oggi sotto il profilo della giurisdizione, addirittura tre situazioni differenti: nella prima versa l'impiego con gli enti pubblici economici, affidati prevalentemente al giudice ordinario, ma con notevoli incursioni del giudice amministrativo; nella seconda versa l'impiego pubblico con enti diversi dallo Stato ove la prevalenza è del giudice amministrativo, ma non è escluso l'intervento, anche mediante annullamento di atti amministrativi, dei Pretori; nella terza infine rientra l'impiego statale che la Cassazione sembra aver sottratto alle norme processuali dello Statuto dei lavoratori.

Della mancanza di un orientamento sicuro in sede legislativa è prova anche la legge sui T.A.R.: « la quale, ponendo le concessioni tra le materie di giurisdizione esclusiva ha, poi, a questa sottratto le controversie relative ai profili patrimoniali; e, ancora, consentendo esplicitamente in questa sede, le sentenze di condanna ha poi provveduto a ri-

durre a ben poco l'utilità concreta dell'ampliamento dei poteri decisori del giudice amministrativo perpetuando la vecchia, e mai giustificata, limitazione che lascia fuori dell'ambito della giurisdizione esclusiva i c.d. diritti patrimoniali consequenziali.

Pari alle incertezze legislative è la timidezza giurisdizionale, che ha ridotto quella che nel 1923 veniva salutata come una riforma fondamentale ad un « rito ibrido », secondo la formula usata da autorevoli esponenti dello stesso Consiglio di Stato (22); non avendo ritenuto di potersi avventurare al di fuori degli angusti ambiti del giudizio di annullamento e pertanto costringendo la tutela dei diritti nella inadatta forma della tutela degli interessi.

14. Con la legge sui T.A.R., che ha creato i giudici amministrativi di primo grado, riducendo il Consiglio di Stato al ruolo importantissimo, ma non di trincea, di giudice di seconda istanza, il sistema della giustizia amministrativa si può dire completato.

Sono stati riassorbiti anche i vuoti provocati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, in particolar modo la lacuna conseguente alla avvenuta eliminazione delle Giunte Provinciali Amministrative.

La nuova legge ha modificato anche alcune norme processuali, che per la loro rigidità avevano per l'innanzi dato luogo ad un sostanziale diniego di giustizia: mi riferisco, in particolar modo allo art. 21, che mitiga le conseguenze del mancato deposito della copia del provvedimento impugnato. Largamente migliore della precedente è la disciplina dei rapporti tra ricorsi amministrativi e ricorsi giurisdizionali, con il tramonto della definitività del provvedimento come presupposto processuale. Anche la normativa sul silenzio è assai più aggiornata di quella che si usava ricavare dal testo unico comunale provinciale del 1934.

(22) MEREGAZZI, citato da NIGRO, Problemi, cit. loc., ult. cit.

In definitiva, a parte l'oggetto proprio della riforma, e cioè l'attuazione del doppio grado di giudizio nel processo amministrativo, si può dire che la nuova legge ha ritoccato, migliorandola in più punti, la disciplina strutturale di tale processo.

Si tratta peraltro di ritocchi: il processo amministrativo è sostanzialmente rimasto, dopo la istituzione dei T.A.R., quello che era prima della loro istituzione. Con tutti i suoi pregi; ma anche con tutti i suoi difetti.

Così, ad esempio, il tema centrale del processo, quello che lo caratterizza, e cioè l'oggetto del giudizio, non è stato affatto ridefinito; e ciò nonostante che non si possa dubitare che spostando l'attenzione del giudice dall'atto amministrativo, sul quale oggi è troppo concentrata, all'intero arco di svolgimento dell'azione amministrativa, si veniva certamente ad incrementare la produttività, in termini di giustizia, se così si può dire, del processo amministrativo.

Si può dire con ciò che in tal modo si è perduta una preziosa e forse non ripetibile occasione? Non c'è dubbio che il legislatore abbia perso un'occasione e in questo trova d'altronde molte attenuanti se non addirittura la piena giustificazione; è ben possibile peraltro che la nuova legge serva lo stesso, al di là delle sue formule intese a conservare il processo amministrativo tal quale esso oggi si presenta, a farne evolvere le strutture, per effetto della giurisprudenza che, sulla base della legge, si formerà.

Già è da dire, ed è stato anzi già molto acutamente detto (23), che il tipo di processo che oggi si svolge innanzi al Consiglio di Stato non è più — nonostante la fedeltà alle vecchie formule e ai vecchi principi —, il processo costruito tra il 1889 e il 1907.

Il rilievo determinante dell'atto amministrativo risulta oggi in molti modi temperato: anzitutto sotto

(23) NIGRO, *Problemi*, cit., p. 1836 sgg.

il profilo della introduzione del giudizio, in quanto si consente che il processo si instauri anche prima (sia pure eccezionalmente) (24), ed anche senza il provvedimento amministrativo, nel caso del silenzio. In secondo luogo la rilevanza dell'atto si è ridotta sotto il profilo dell'oggetto del giudizio poiché il giudice si è sempre più preso carico di esaminare gli atti preparatori del procedimento, com'è dimostrato dalle vicende che nel tempo si sono succedute in tema di motivazione. Da ultimo, la rilevanza dell'atto è scemata anche per quanto attiene al criterio del giudizio, nei casi almeno in cui la indagine sull'eccesso di potere non si arresta alla valutazione, a fronte delle figure sintomatiche dell'atto in sé considerato, ma si estende, sempre per il tramite delle figure, al raffronto sostanziale tra l'atto e la realtà sulla quale l'atto ha inciso o è destinato a incidere.

15. Il legislatore non ha captato i suggerimenti che provenivano dalla stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato, ma non si potrebbe fargliene una colpa, dato che questi suggerimenti vanno desunti qua e là in una giurisprudenza che da un lato è difficilmente interpretabile e dall'altro nel suo atteggiamento complessivo è ferma da molti anni sulle sue posizioni, ormai imbrigliata dal peso della sua pur encomiabile tradizione.

La vera spinta in avanti forse con molti strappi e molti disorientamenti, si avrà per effetto della giurisprudenza dei T.A.R., anche per come essi sono stati concepiti dal legislatore, per come viene effettuato il reclutamento dei primi giudici e per l'ambiente nel quale essi si troveranno ad operare.

Saranno i T.A.R., presso i quali tutto si presenta inedito e privo di tradizione dai giudici agli avvocati a quello che potrebbe chiamarsi l'ambiente di risonanza delle loro decisioni, a creare le nuove struttu-

(24) Cons. Stato, Ser. VI, 13 giugno 1971, n. 375, in *Foro T.A.R.* 1973, III, vol. 19 sgg.

re di un altrettanto inedito processo amministrativo. Anzi il Consiglio di Stato, come giudice di appello, o come è stato piacevolmente detto, giudice di « cassappello » (25), intendendo sottolineare le caratteristiche peculiari del mezzo di impugnazione avverso le sentenze dei T.A.R.; il Consiglio di Stato, dicevo, avrà il suo bel da fare per impedire che ove oggi c'è un processo amministrativo non ve ne siano domani tanti quanti sono i T.A.R. Sono peraltro convinto che nella osmosi di esperienze che il doppio grado di giudizio consente ed anzi ripone, sorgerà un processo amministrativo diverso da quello attuale nonostante che sia regolato da norme sostanzialmente identiche.

In questo io penso che possa scorgersi, al di là dei ritocchi espressamente apportati alla disciplina del processo amministrativo e al di là, ovviamente, dell'affermazione del doppio grado di giudizio, l'effettiva capacità innovativa della legge sui T.A.R.: capacità innovativa non consistente in una ennesima riforma del processo ma nella istituzione di giudici che per come sono stati pensati e per come e dove agiranno, non potranno non rinnovare profondamente le vecchie e un po' logore strutture del processo amministrativo.

Ritornando al giudizio riportato in apertura non mi sembra ottimistico dire che, proprio per le ragioni da ultimo sottolineate e nonostante le molte mende di cui la legge si fregia, tra le quali assai grave anche da un punto di vista costituzionale, la disciplina della carriera dei giudici regionali, che non sembra idonea ad assicurarne l'indipendenza; non mi sembra ottimistico, ripeto, ritenere che la legge sui T.A.R. non sia una occasione persa per il miglioramento del sistema della giustizia amministrativa.

Né mi sentirei di dire, in conclusione, soprattutto rammentando a me stesso quanta parte del dibattito sulla giustizia amministrativa si è svolta in ogni tem-

(25) FAZZALARI, Il « doppio grado » nella legge sui Tribunali Amministrativi, in Riv. trim. dir. pubbl. 1972, p. 1900.

po sui temi fondamentali della giustizia e della libertà e quanta convinzione si è in questo settore, molto più che in altri, mostrato che giustizia significhi essa stessa libertà, che la storia della giustizia amministrativa sia storia di occasioni perdute. Pur nella confusione concettuale che ne ha accompagnato la nascita e la crescita, pur nel disorientamento dei riformatori e nelle incertezze degli utenti, l'edificio iniziato all'indomani dell'unità d'Italia si mostra sufficientemente articolato e sperimentato per erogare un buon volume di giustizia.

**Biennio di istruzione**

**PRIMO ANNO**

Diritto Costituzionale \*  
Istituzioni di diritto privato \*

Economia politica \*  
Diritto penale \*

Lingua straniera (\*) \*  
Nozioni di calcolo

Nozioni di fisica  
Nozioni di chimica

Ordinamenti e regolamenti -  
Stati giuridici del personale

Topografia

Armi, tiro ed esplosivi  
Mezzi tecnici

**SECONDO ANNO**

Diritto amministrativo \*  
Scienza delle finanze e diritto  
finanziario \*

Diritto processuale penale \*  
Diritto penale \*

Lingua straniera (\*) \*

Geografia politica ed econo-  
mica \*

Sociologia \*

Storia moderna

Ordinamenti e regolamenti -  
Stati giuridici del personale

Topografia

Armi, tiro ed esplosivi

Mezzi tecnici

(\*) Francese o inglese, obbligatoria a scelta. E' in facoltà dell'allievo seguire anche il corso quadriennale per l'altra lingua ovvero quello per la lingua tedesca.

Gli esami superati nelle materie indicate con un asterisco sono riconosciuti validi ai fini dell'ammissione (a giudizio dei competenti consigli accademici) al secondo o terzo anno delle facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche o di economia e commercio per il conseguimento della relativa laurea.

**Biennio di applicazione**

**PRIMO ANNO**

Diritto di polizia  
Diritto internazionale \*  
Diritto del lavoro \*

Lingua straniera (\*) \*  
Storia militare

Medicina legale \*

Tecnica dei servizi di polizia -  
segnalamento  
Tecnica della motorizzazione

Arte militare, impiego tattico  
dei reparti e fortificazioni  
campali

Merceologia

Contabilità generale dello Stato

Governo del personale

**SECONDO ANNO**

Statistica \*  
Diritto della circolazione  
Diritto penale militare di pace  
e di guerra  
Politica economica \*

Lingua straniera (\*) \*

Storia dei partiti e dei movi-  
menti politici \*

Antropologia criminale \*

Tecnica delle investigazioni

Tecnica del traffico e della circo-  
lazione-infortunistica stradale

Arte militare, impiego tattico  
dei reparti e fortificazioni  
campali

Tecnica delle trasmissioni

Amministrazione e contabilità  
dei reparti del Corpo

● **Attività sportiva:** ginnastica atletica, nuoto, equitazione, judò, scherma.

● **Ciascun anno del primo biennio prevede un viaggio di istruzione in Italia o all'estero e si conclude con il campo estivo.**

## TITOLARI

### I DOCENTI

AMATO prof. Antonio	<i>Lingua inglese. (9° e 10° corso)</i>
BERRIOLA cap. Felice	<i>Tecnica della motorizzazione. (8° corso)</i>
BONICHI dott. Ettore	<i>Diritto di Polizia. (8° corso)</i>
CAFORA dott. Vincenzo	<i>Tecnica dei servizi di polizia e Segnalamento. (8° corso)</i>
CARULLI prof. Nicola	<i>Diritto processuale penale. (9° corso)</i>
CIALDEA prof. Basilio	<i>Storia dei partiti e dei movimenti politici. (7° corso)</i>
CORLIANO' magg. Gaetano	<i>Governo del personale. (8° corso)</i>
D'AGATA prof. Carmelo	<i>Statistica. (7° corso)</i>
DELLI PAOLI gen.le Gennaro	<i>Diritto penale militare di pace e di guerra. (7° corso)</i>
DEL VECCHIO prof. Edoardo	<i>Storia moderna. (9° corso)</i>
DE ROSA ten. Tommaso	<i>Armi, tiro ed esplosivi. (9° e 10° corso)</i>
DI RENZO prof. Francesco	<i>Contabilità generale dello Stato. (8° corso)</i>
FAVRETTO t. col. Marcello	<i>Tecnica delle trasmissioni e mezzi tecnici. (7° e 9° corso)</i>
FONTANESI prof. Mario	<i>Antropologia criminale. (7° corso)</i>
GAROFALO col. Francesco	<i>Arte militare. (7° e 8° corso)</i>
GERA prof. Giovanni	<i>Scienza delle finanze e diritto finanziario. (9° corso)</i>
GHERA prof. Edoardo	<i>Diritto del lavoro. (8° corso)</i>
LATAGLIATA prof. Angelo Raffaele	<i>Diritto penale. (9° e 10° corso)</i>
MARTINES prof. Antonio	<i>Nozioni di calcolo e nozioni di fisica. (10° corso)</i>
MASSI prof. Ernesto	<i>Geografia politica ed economica. (9° corso)</i>
MELLI col. Oreste	<i>Ordinamenti e regolamenti - Statuti giuridici del personale. (9° e 10° corso)</i>
MINUTILLI prof. Federico	<i>Merceologia. (8° corso)</i>
MORMILE prof. Mario	<i>Lingua francese. (9° e 10° corso)</i>
MOSCARINI prof. Lucio Valerio	<i>Istituzioni di diritto privato. (10° corso)</i>
MURER col. (a) Giuseppe	<i>Mezzi tecnici. (10° corso)</i>
MURINO magg. gen. M. Pasquale	<i>Medicina legale. (8° corso)</i>
ONELLI prof. Onello	<i>Lingua francese. (7° e 8° corso)</i>
PACE prof. Alessandro	<i>Diritto costituzionale. (10° corso)</i>

PILLIRONE dott. Salvatore	<i>Tecnica delle investigazioni. (7° corso)</i>
PINTO prof. Giovanni	<i>Economia politica e Politica economica. (7° e 10° corso)</i>
RALLO magg.t.s.g. Renato	<i>Topografia. (9° e 10° corso)</i>
RIVA prof. Luigi	<i>Nozioni di chimica. (10° corso)</i>
SALVETI col. Gaetano	<i>Storia militare. (8° corso)</i>
SCOCA prof. Franco	<i>Diritto amministrativo. (9° corso)</i>
SETTANNI magg. gen. Rocco	<i>Diritto della circolazione e Tecnica del traffico e della circolazione. (7° corso)</i>
VALENTI prof. Angelo	<i>Diritto internazionale. (8° corso)</i>
VALLAURI prof. Carlo	<i>Sociologia. (9° corso)</i>
VELLA prof. Giuseppe	<i>Lingua inglese. (7° e 8° corso)</i>
ZOANI ten. gen. (a) Adolfo	<i>Amministrazione e contabilità dei reparti. (7° corso)</i>



## AGGIUNTI

### I DOCENTI

ABBACCIAMENTO magg. Giovanni	<i>Ordinamenti e regolamenti - Statuti giuridici del personale. (9° e 10° corso)</i>
APARO magg. Pietro	<i>Economia politica. (10° corso)</i>
BALDELLI prof.ssa Elodia	<i>Lingua francese. (7° e 8° corso)</i>
BARRA SCHIANO dott. Maurizio	<i>Antropologia criminale. (7° corso)</i>
BEVILACQUA dott. Fernando	<i>Storia dei partiti e dei movimenti politici. (7° corso)</i>
BRUNI BIMONTE prof.ssa Ada	<i>Lingua francese. (9° e 10° corso)</i>
CALDORA dott. Gaetano	<i>Diritto processuale penale. (9° corso)</i>
CAPUANO cap. Alberto	<i>Diritto penale militare. (7° corso) Contabilità generale dello Stato e Governo del personale. (8° corso)</i>
CASMIRRI dott.ssa Silvana	<i>Storia moderna. (9° corso)</i>
CELLI prof. Silvano	<i>Geografia politica ed economica. (9° corso)</i>
CESARI cap. Piero	<i>Diritto della circolazione. (7° corso)</i>
CORLIANO' magg. Gaetano	<i>Tecnica dei servizi di polizia e segnalamento e Mezzi tecnici. (8° e 9° corso)</i>
CRISAFI magg. Lorenzo	<i>Tecnica del traffico e della circolazione e Sociologia. (7° e 9° corso)</i>
DELFINO cap. Roberto	<i>Armi, tiro ed esplosivi. (9° corso)</i>
DE ROSA ten. Tommaso	<i>Topografia. (9° e 10° corso)</i>
DI RAIMONDO dott. Marco	<i>Diritto amministrativo. (9° corso)</i>
LUZZI dott. Aldo	<i>Diritto di Polizia. (8° corso)</i>
MARTINES dott. Giangiacomo	<i>Nozioni di calcolo e Nozioni di fisica. (10° corso)</i>
MEZZANOTTE dott. Carlo	<i>Diritto costituzionale. (10° corso)</i>
MOSCATELLI prof.ssa Diana	<i>Lingua inglese. (7° e 8° corso)</i>
NUZZO cap. Giuseppe	<i>Tecnica delle trasmissioni. (7° corso)</i>
NUZZO prof. Mario	<i>Istituzioni di diritto privato. (10° corso)</i>
ORLANDO dott. Pietro Romano	<i>Diritto internazionale. (8° corso)</i>
PALUMBO dott. Giacomo	<i>Statistica. (7° corso)</i>
PESSI dott. Roberto	<i>Diritto del Lavoro. (8° corso)</i>
RAJA cap. Maurizio	<i>Armi, tiro ed esplosivi. (10° corso)</i>
RAZZOLI t. col. Aligi	<i>Arte militare. (8° corso)</i>
RUGGIERI prof. Giovanni	<i>Nozioni di chimica (10° corso)</i>

SALERNO magg. Vittorio

*Tecnica delle investigazioni e Amministrazione e contabilità dei reparti del Corpo. (7° corso)*

SALVI dott.ssa Rita

*Lingua inglese. (9° e 10° corso)*

SANCETTA dott. Antonio

*Diritto penale. (9° e 10° corso)*

STARO magg. med. Francesco

*Medicina legale. (8° corso)*

TREGLIA cap. Pietro

*Storia militare e Mezzi tecnici. (8° e 10° corso)*

TUTINO dott. Salvatore

*Scienza delle finanze e diritto finanziario. (9° corso)*

ZINNI cap. Francesco

*Arte militare. (7° corso)*

ZUCCARO prof. Ennio

*Politica economica. (7° corso)*

## ISTRUTTORI

### SCHERMA

MINUZZI col. (a) G. Battista  
PASTENA cap. Giuseppe

### EQUITAZIONE

VALENTINI magg. Valentino  
AGRETTI cap. Franco

### EDUCAZIONE FISICA

MOTRONI prof. Francesco  
VARI magg. Colombo  
DELFINO cap. Roberto  
NUZZO cap. Giuseppe  
ZINNI cap. Francesco  
FELTRINELLI cap. Tobia

### NUOTO

MOTRONI prof. Francesco  
SUDANO m.llo Antonio

### JUDO'

GENOLINI sig. Maurizio  
BRESSAN m.llo Antonio  
PIERI app. Piero

### TECNICA DELLA MOTORIZZAZIONE (esercitazioni applicative)

SCALI brig. Sergio

## Gli ufficiali del quadro permanente

Magg. Generale ZAMBONINI Remo — *Comandante*  
Colonnello MELLI Oreste — *Comandante in 2<sup>a</sup>*  
Ten. Colonnello MAGISTRI Francesco — *Ufficiale Superiore ad-  
detto al Comando*  
Maggiore t.s.g. RALLO Renato — *Comandante Battaglione Al-  
lievi*  
Maggiore CRISAFI Lorenzo — *Capo Ufficio Comando e  
Comandante Reparto Corsi Vari*  
Maggiore CORLIANO' Gaetano — *Capo Ufficio Addestra-  
ramento e Studi e Direttore attività ginnico-  
sportive*  
Maggiore ABBRACCIAMENTO Giovanni — *Comandante Re-  
parto Servizi*  
Maggiore SALERNO Vittorio — *Capo Ufficio Amministra-  
zione*  
Maggiore Med. STARO Francesco — *Dirigente Servizio Sanitario*  
Capitano TREGLIA Pietro — *Consegnatario responsabile  
Magazzino V.E.C.A.*  
Capitano CAPUANO Antonio — *Ufficiale addetto all'Uf-  
ficio Addestramento e Studi - Capo Sezione  
Studi*  
Capitano DELFINO Roberto — *Comandante 1<sup>a</sup> Cpg. S. Ten-  
enti Allievi*  
Capitano SERAFINO Angiolino — *Ufficiale addetto all'Uf-  
ficio Addestramento e Studi per le attività gin-  
nico-sportive*  
Capitano ZINNI Francesco — *Comandante 2<sup>a</sup> Cpg. S. Tenen-  
ti Allievi - Aiutante Maggiore in 2<sup>a</sup> Btg. Allievi*  
Capitano NUZZO Giuseppe — *Comandante 1<sup>a</sup> Cpg. Allievi  
Ufficiali*  
Capitano RAJA Maurizio — *Ufficiale addetto all'Ufficio  
Addestramento e Studi - Capo Sezione Sinossi,  
Pubblicazioni e Biblioteca*  
Capitano FELTRINELLI Tobia — *Comandante 2<sup>a</sup> Cpg. Allie-  
vi Ufficiali*  
Ten. Capp. MATTIA Antonio — *Assistenza Spirituale*

# I SOTTOTENENTI DEL 7° CORSO

(2° anno di applicazione)


AIELLO Raffaele	LOMBARDI Romano
ALIBRANDI Domenico	MASTA Renato
BASTREGHI Stefano	METTI Pierluigi
BAUCO Luciano	NINNI Filippo
BAX Massimo	ORTOLANO Vincenzo
BRAVI Alberto	PERRI Gilberto
CICCARESE Flavio	PISCINI Giuseppe
COMANDUCCI Donato	POZZO Giancarlo
CORSI Giuseppe	RAFFAELE Angelo
CUTELLE' Rosarlo	ROCA Vincenzo
DE PALMA Alvaro	ROMEO Domenico
DE SANTIS Florio	SABBATINI Nazzareno
DE VINCENZO Andrea	SAVA Vincenzo
DIVONA Raffaello	SCIUTO Sebastiano
DOMINICI Pietro	SCOTTI Silverio
GIANFICO Luigi	SGANDURRA Carlo
IOB Guido	SIRECI Antonio
KURECSKA Alessandro	TRUZZI Gaudenzio
LODI Emilio	VENEZIA Giacomo



# I SOTTOTENENTI DELL'8° CORSO

(1° anno di applicazione)


AUTOLITANO Natalino	MARGHERITO Salvatore
BRINA Renato	MICILLO Raffaele
CASSIANO Michele	MORETTI Michele
CHIECO Nunzio	NACUZZI Adriano
CINELLI Giancarlo	NARDI Martino
COGOZZA Ciro	NARDIELLO Aldo
CORVO Carmine	NAVE Lorenzo
CRISTINI Roberto	PATRIZI Valerio
CUCURACHI Cosimo	PETRICELLA Salvatore
DE SANTIS Carmine	PINI Amedeo
DI RITO Angelo	PIPITONE Andrea
DI VINCENZO Antonino	PURPURA Nunzio
DOMINICI Nando	RAZZANO Roberto
D'OTTAVI Wolfango	ROSSO Vincenzo
FERRI Francesco	SAGA Pietro Luigi
GAUTIERO Vitale	SANTORO Francesco
GENOLINI Maurizio	SASSONE Antonio
GERMANI Massimo	TAGLIENTE Francesco
GIGLI Vincenzo	TURILLO Matteo
GREGORI Domenico	VULPIANI Domenico
IVALDI Claudio	



## GLI ALLIEVI DEL 9° CORSO

(2° anno di istruzione)


AMBROSINO Eboli	FIERRO Stanislao
AMODIO Camillo	FINOCCHIO Fortunato (Istruttore)
ANCORA Francesco	GENTILI Bruno
BOSCO Roberto	LA FATA Salvatore (Capo Scelto)
CARAMELLI Piero (Capo Scelto)	LA VIGNA Leonardo
CARELLA Enrico	LIBRIANI Arsenio
CARLUCCIO Lucio	LICCIARDELLO Vincenzo
CARLUTTI Angelo	MARANGONI Alessandro
CIANCHELLA Vincenzo	MARINIELLO Sergio
CIAVARDINI Mauro	MELARAGNI Gianfranco
CONDEMI Marcello	MIELE Carmine (Istruttore)
DA CORTE Piergiorgio	NORRITO Giuseppe (Scelto)
DAGA Guido	PENNISI Salvatore
D'ANGELO Nicolò	PIANESE Giuseppe
DE CARO Pasquale (Scelto)	PICCOLANTONIO Giovanni
DE MATTEO Luigi	POSTIGLIONE Francesco
DE PORCELLINIS Emanuele	PREZIOSI Domenico
DEZANI Tullio	ROMOLI Dario
DI BALLO Giovanni	RUSTIA Federico
DISPENZA Filippo	SALOMONE Giuseppe
DISTINTO Alessio	SALVEMINI Michele
DORIA Silverio	SAVI Domenico
FEBO Giovanni	SERRAPICA Modesto
FELTRINELLI Vincenzo	TEOLIS Claudio
FERRARO Giuseppe (Istruttore)	



## GLI ALLIEVI DEL 10° CORSO

(1° anno di istruzione)

BARBARO Tommaso	DE IESU Antonio
BARBATO Michelangelo	DE MARCO Domenico
BISBIGLIA G. Battista	DIAFERIA Vincenzo
CALABRIA Enzo	DI CEGLIE Cosimo
CAPELLI Francesco	DI PETRILLO Antonio
CAPIZZI Andrea	DI TIMOTEO Giulio
CAPODILUPO Angelo	ERRANTE PARRINO Antonio
CAPORALE Luciano	ESPOSITO Antonio
CAPUTO Rosario	FELE Giuliano
CARACCIOLO Biagio	FERLIZZI Felice
CARELLA Vincenzo	FRISINA Massimo
CARLINO Michele	FULLI Vittorio
CASO Ciro	GAMBUZZA Pietro
CASTO Rossano	GIAMPIETRO Gaetano
CERULO Filippo	GREGO Cataldo
CIOLFI Antonio	GUAGLIONE Pasquale
CIRIELLO Vito	IMPECIATI Luigi
COGLIANDRO Domenico	LA MANNA Gianni
CONSALVO Gianfranco	MACCARONE Enrico
COSTA Antonino	MAMMONE Pasquale
D'AGNANO Vincenzo	MANZO Pasquale
D'AGOSTINO Goffredo	MARUCCIA Cosimo
D'AMBROSIO Massimo	MASALA Giuseppe
D'ANGELO Antonio	MASSAI Luciano
DE CARLO Mariano	MASSAIA Tiberio



MAURIELLO Luigi  
MELE Salvatore  
MICHELETTI Michele  
MINUCO Salvatore  
MIRAGLIA Antonio  
MOIA Enrico  
MONACO Francesco  
MONDELLI Mario  
MORIANI Ermanno  
MORICONI Americo  
NOBILE Ciro  
ORFANELLI Roberto  
PAGANO Raffaele  
PAGNOTTELLA Mario  
PANSICA Maurizio  
PARISI Domenico  
PASSAMONTI Paolo  
PERNA Valentino  
PERRONE Salvatore  
PIAMPIANI Massimo  
PICARDI Francesco  
PILOTTO Nicolino  
PINTO Giovanni  
PISCITELLI Domenico  
PORTO Leucio

RACCA Giuseppe  
RANIERI Giuseppe  
REGA Gennaro  
RICCIO Antonio  
RICCIUTELLI Dorianò  
RISPOLI Roberto  
RUFINI MASTROPASQUA Leonardo  
SALVATORI Marco  
SANNA Angelo  
SANSO' Renato  
SFERRAGATTA Antonio  
SGALLA Roberto  
SIMEONE Stefano  
STRADIOTTI Rocco  
TARANTO Calogero  
TAVANI Aleardo  
TOMASSETTI Antonio  
TORE Giannantonio  
TOZZI Antonio  
TRAPANI Antonino  
TUCCI Elia  
VETRO Tiziano  
VINCI Carmelo  
ZAMPARELLI Luigi  
ZOBEC Guido

**END**

Edito da « Polizia Moderna »

Studio Tipografico Artigiano Romano - Via Luigi Arati, 12 - Roma